

Codice A1816A

D.D. 21 luglio 2017, n. 2341

Legge regionale 10/2/2009 n. 4/2009 e s.m.i.- Autorizzazione ai sensi dell' art. 6 del Regolamento Forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.- Interventi selvicolturali in Comune di Frabosa Sottana (CN)- Loc. Artesina "la Celletta" - Richiedente: Comune di Frabosa Sottana - (CN). Istanza di autorizzazione n. 2016/33581

VISTA l'istanza di autorizzazione presentata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo dal Comune di Frabosa Sottana n. 33581/2016 in data 02/03/2017, assunta al prot. n. 10549 in data 02/03/2017, e pervenuta l'integrazione al progetto prot. n. 28929 in data 19/06/2017;

PRESO ATTO che il popolamento è suddiviso in due zone ed è governato a ceduo invecchiato di faggio come descritto nel capitolo “3. Obiettivi e caratteristiche d'intervento” del “Progetto di taglio boschivo”. Nel medesimo documento viene descritto l'intervento che verrà eseguito tramite un taglio intercalare ai sensi dell'art. 22 del DPGR n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i. e l'assegno al taglio verrà effettuato come da comma 3 dell'art 9 del DPGR n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i. Il mappale interessato è il n. 3 del foglio n. 24 del comune di Frabosa Sottana (CN) per una superficie totale di ha 2,2273 suddivisa in due zone una di ha. 0,5822 ed una seconda di ha. 1,6451;

PRESO ATTO che come indicato nel “Progetto d'intervento” per l'esbosco “non verrà aperta nuova viabilità forestale, ma dove possibile potranno essere aperte delle vie di esbosco temporanee in conformità a quanto stabilito dall'art. 52 (Vie di esbosco) del vigente Regolamento forestale”;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria, redatto dal Funzionario incaricato Dott.For.Alessandro Turco del Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte in data 05/07/2017, nel quale si esprime parere favorevole all'effettuazione degli interventi selvicolturali;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTO il D.lgs 227/2001 e s.m.i.;

VISTO l'art. 14 lett.c) della Legge Regionale 10/02/2009, N.4 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di attuazione dell'art.13 della L.R.n. 4 del 10/02/2009 s.m.i. D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;

VISTI gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTI gli articoli 17 e 18 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n.8/R del 20/09/2011 e s.m.i. il Comune di Frabosa Sottana (CN) Località Artesina “la Celletta” che interesserà il mappale n. 3 del foglio n. 24 del comune di Frabosa Sottana (CN) per una superficie totale di ha 2,2273 suddivisa in due zone una di ha. 0,5822 ed una seconda di ha. 1,6451 - rispettando le seguenti prescrizioni:

1. l'intervento dovrà essere conforme al progetto ed all'integrazione presentati;

2. l'intervento dovrà essere effettuato sulla superficie indicata nelle planimetrie allegate al progetto;
3. sarà cura del Direttore dei Lavori garantire il rispetto del progetto e delle integrazioni presentate rispettando e facendo rispettare quanto indicato nella presente Determinazione di Autorizzazione e per quanto non espresso, le prescrizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
4. eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali, che si intendono qui richiamati come prescrizioni obbligatorie e vincolanti dovranno essere preventivamente autorizzati;
5. il taglio dovrà avere inizio dalle aree di saggio in modo tale da essere d'indicazione per la tipologia d'intervento selvicolturale;
6. le piante dovranno essere rilasciate in modo tale da mantenere e garantire la protezione del versante da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico quali erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti del manto nevoso. Sarà cura del Progettista/Direttore dei Lavori valutare se sia necessario mantenere una copertura maggiore e/o predisporre l'eventuale rilascio di piante atterrate e quant'altro necessario per evitare i fenomeni sopra indicati;
7. il quantitativo della massa legnosa interessata dall'intervento di taglio non dovrà superare quanto indicato nel progetto;
8. il quantitativo della massa legnosa minimo da rilasciare dovrà essere quello indicato nel progetto, nel caso in cui tale indice non venga raggiunto si dovrà interessare al taglio un minor quantitativo di legname;
9. lo stoccaggio provvisorio di tutto il materiale di risulta e dei residui legnosi, dei rami, dei cimali non dovrà interessare aree esterne e dovrà essere posto ad una distanza di sicurezza da corsi d'acqua in genere, impluvi, opere di regimazione idraulica come pure da alvei attivi e sensibili alla dinamica torrentizia;
10. durante le operazioni di taglio ed esbosco si dovrà porre la massima attenzione a non danneggiare la rinnovazione e le ceppaie presenti;
11. in corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato lo scarico, il rotolamento di materiale terroso, roccioso, ceppaie, tronchi e quant'altro verso valle;
12. le vie di esbosco dovranno avere le caratteristiche tecniche come indicato agli artt. 48 e n. 52 del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i.;
13. ai sensi dell'art. 6 comma 5 del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i. l'intervento dovrà concludersi entro tre anni dalla data del rilascio dell'Autorizzazione;
14. dovranno essere osservate le indicazioni contenute nel "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2015-2019" al paragrafo 5.1.1 che fissa le "Prescrizioni per il rilascio e l'abbruciamento degli scarti derivanti da attività selvicolturali (L. r. 4/2009 e Reg. 8/R 2011 e s.m.i. – D.D. 392/2014) e per quanto non indicato ciò che è contenuto nel testo del documento;
15. dovranno essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza;
16. si dovrà rispettare quanto indicato all'art. 34 (Chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali) del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i.;
17. entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali

o cose, facendo salvi i diritti ed interessi dei terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n.8/R del 20/09/2011 e s.m.i, comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale), entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge Regionale 12.10.2010, n.22.

Per IL DIRIGENTE DEL SETTORE
IL DIRIGENTE VICARIO
Adriano Arch. BELLONE